



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI SERVIZI DI *RECEPTION* E VIGILANZA PRESSO EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA EUR TEL S.R.L.

CIG 7398214F50



1	PREMESSE	3
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA	4
2.2	CHIARIMENTI	5
2.3	COMUNICAZIONI.....	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO	6
4	DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI	6
4.1	DURATA	6
4.2	IMPORTO A BASE DI GARA	7
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	9
6	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
8	AVVALIMENTO	16
9	SUBAPPALTO	17
10	GARANZIA PROVVISORIA	18
11	SOPRALLUOGO	22
12	PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ	23
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	27



15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	28
15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
16	CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA”	36
17	CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”	37
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	39
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA... ..	39
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	40
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	42
19	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
21	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
23	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
24	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	47
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47
27	ALTRE INFORMAZIONI	48

1 PREMESSE

EUR TEL S.r.l., società del gruppo EUR, ha necessità di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita gara d'appalto – i servizi di reception e vigilanza presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da “EUR TEL s.r.l.”.



EUR S.p.A., in virtù di un'aggregazione di stazioni appaltanti tra EUR S.p.A. e EUR TEL S.r.l., giusta convenzione del 20 febbraio 2018, procederà con l'indizione e l'aggiudicazione di una procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto per l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 90%, e da Roma Capitale, al 10%, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, codice AUSA 0000247864; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di reception e vigilanza presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL S.R.L., come meglio specificato nel progetto allegato.

L'affidamento in oggetto è disposto con determinazione a contrarre di EUR TEL n.50 del 21 febbraio 2018, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea in data 27/02/2018 con n. 2018-032212;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 02/03/2018 serie S n. 26 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.eurspa.it>.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITI43

CIG 7398214F50

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art.31 del Codice, per le fasi di gara è l'Avv. Donata Nuzzo.

Il **direttore dell'esecuzione** verrà indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara con relativi allegati;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati;



- 4) Schema di contratto;
- 5) Patto di integrità;
- 6) DUVRI.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito *internet*: <http://www.eurspa.it>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC eurspagare@pec.it, entro e non oltre il giorno **30 marzo 2018 ore 12.00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo *internet* <http://www.eurspa.it>.
[Non sono ammessi chiarimenti telefonici.](#)

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'articolo 13 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC eurspagare@pec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

a) Servizi remunerati a canone:

- servizio di *reception* a presidio fisso svolto da personale non armato;

b) Servizi a richiesta della committenza remunerati a misura:

- Servizio di *reception* fisso svolto da personale non armato;
- Presidi di vigilanza armata fissa con guardia particolare giurata;
- Vigilanza armata saltuaria senza e con autovettura, con guardia particolare giurata.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione della necessità di poter rendere intercambiabili gli operatori sulle postazioni a base di gara nonché per ragioni connesse alla gestione integrata della sicurezza tra Palazzi e tra i servizi di portierato e di vigilanza (considerata la sensibilità dei siti e dei dati ivi archiviati e tenuto conto altresì dei piani/linee guida di sicurezza ed anticrimine di EUR TEL S.r.l.).

Ferma la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS di cui al punto 7.1 del presente disciplinare, i servizi di vigilanza dovranno essere svolti dal personale dell'impresa aggiudicataria in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, ai sensi del R.d. n. 773/1931 e del R.d. n. 635 del 1940.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

Descrizione prestazioni	Principale (P) Secondaria (S)	CPV
Servizi di accoglienza	P	79992000-4
Servizi di vigilanza di edifici	S	98341140-8

4 DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere rinnovato, di ulteriori 12 mesi, fino a 24 (ventiquattro) mesi complessivi, a discrezione di "EUR TEL s.r.l.", alle medesime condizioni. La stazione appaltante esercita la facoltà di rinnovo comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica

certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario. Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è indicato all'art. 4.2 che segue.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo delle prestazioni oggetto dell'Appalto è stimato come segue:

A) - PRESTAZIONI A CANONE					
Voce	Ore/gg (*)	Giorni/ anno (*)	Ore/anno (*)	Corrispettivo orario a base di gara € (**)	Importo BIENNALE a base di gara € (**)
Prestazioni di <i>reception</i> a presidio fisso:					
Palazzo Arte Antica Data Center sito A	24	365	8.760	15,54	272.260,80
Palazzo dei Congressi - Data Center sito B NORD	24	365	8.760	15,54	272.260,80
Palazzo dei Congressi – Data Center sito B SUD	9	250	2.250	15,54	69.930,00
A.1) Importo a base di gara dei servizi a canone escluso O.S. R.I. (**)					614.451,60
A.2) O.S.R.I. - Oneri della sicurezza relativi a interferenze non soggetti a ribasso d'asta € (**)					4.000,00
A.3) Importo a base di gara servizi a canone € (**)					618.451,60

B) - PRESTAZIONI A MISURA SU RICHIESTA					
Voce	Ore/gg (*)	Giorni/ anno (*)	Ore/anno (*)	Corrispettivo orario a base di gara € (**)	Importo BIENNALE a base di gara € (**)
<i>Reception</i>	24	12	288	15,54	8.951,04
Vigilanza Armata	24	12	288	24,00	13.824,00

Vigilanza Armata saltuaria con autovettura (ispezioni)	24	12	288	24,00	13.824,00
B.1) Importo a base di gara dei servizi a misura escluso O.S. R.I. (**)					36.599,04
B.2) O.S.R.I. - Oneri della sicurezza relativi a interferenze non soggetti a ribasso d'asta € (**)					800,00
B.3) Importo a base di gara servizi a misura su richiesta € (*)					37.399,04

RIEPILOGO GENERALE	
ATTIVITA' A CANONE E A MISURA	Importo Biennale appalto a base di gara € (**)
Importo a complessivo a base di gara compresi oneri della sicurezza relativi a interferenze	655.850,64

(*) Le quantità sono meramente indicative e non vincolanti per il committente e potranno variare nel corso dell'esecuzione del contratto ad insindacabile discrezione del Committente, nel rispetto delle disposizioni di legge.

(**) Gli importi indicati si intendono esclusa I.V.A.

L'importo a base di gara è, pertanto, pari ad € **651.050,64** (euro seicentocinquantunomilacinquanta/64), I.V.A. ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) I.V.A. esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di "EUR TEL s.r.l.".

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara coincide con i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13 agosto 2010, n.136.



5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa;
- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio/aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art.48, comma 7-*bis* del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- le reti di imprese di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,

qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice (dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione), la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n.267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine

posto per la stipula, intervenga l'omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all'art.110, comma 5, sia intervenuta la relativa determinazione dell'ANAC. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l'avvenuta decadenza dall'aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall'art.48, comma 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l'avvenuta decadenza dall'aggiudicazione.

6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 e sue norme applicative (art.21 d.lgs. n.39/2013).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78 conv. in l. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n.190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali



della Provincia in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale afferente lo svolgimento di attività relative ai servizi oggetto della gara;

- b) possesso della licenza prefettizia di cui all'art.134 del "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18/06/1931 n.773, rilasciata ai sensi dell'art. 256-bis del "Regolamento di Esecuzione" R.D. 06/05/1940 n.635 e del D.M. n.269/2010 almeno per le classi funzionali A e B, per il livello dimensionale 1, per l'ambito territoriale 2 e che comprenda il Comune di Roma. In conformità a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 tale requisito si intende soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di licenza prefettizia per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione nell'ambito territoriale oggetto di gara, purché la relativa autorizzazione pervenga prima della stipula del contratto ed a condizione in ogni caso che dimostri di aver già richiesto l'estensione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

Quanto al requisito sub a), il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCPass; il documento attestante l'iscrizione in registro analogo deve essere corredato da traduzione in lingua italiana.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Tenuto conto dell'entità, complessità e specificità dell'appalto, le cui prestazioni sono da svolgersi presso un sito che registra grande afflusso di utenza, nonché presso un edificio di particolare pregio architettonico, sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali, sono richiesti anche i seguenti requisiti di capacità economica connessi al fatturato, al fine di garantire l'esperienza e l'affidabilità dell'appaltatore:

- a) **fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 655.850,64 (euro seicentocinquantacinquemilaottocentocinquanta/64) I.V.A. esclusa. Per le Imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti dovranno essere rapportati al periodo di attività;
- b) **fatturato specifico medio annuo** per servizi di reception in favore di committenti pubblici o privati riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 618.451,60 (euro seicentodiciottomilaquattrocentocinquantuno/60) I.V.A. esclusa. Per le Imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti dovranno essere rapportati al periodo di attività;



- c) **fatturato specifico medio annuo** per servizi di vigilanza armata in favore di committenti pubblici o privati riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 37.399,04 (euro trentasettemilatrecentonovantanove/04) I.V.A. esclusa. Per le Imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti dovranno essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla lett. a) è fornita, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui alle lett. b) e c) è fornita, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Ai sensi dell'art.86, comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (accoglienza e *reception*) o per operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia appositamente



- certificazione equivalente (o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa con allegato documento di identità);
- b) possesso della certificazione per i servizi Istituti di Vigilanza conforme alle norme europee della serie UNI 10891:2000 o per operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia apposta certificazione equivalente (o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa con allegato documento di identità).

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

I documenti di certificazione sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 1702-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87 co. 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra-indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art.83 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di soggetti di cui all'art.45 co. 2 lett. d), e), f) e g), a pena di esclusione, la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese od albo Provinciale di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito di cui al punto **7.1 lett. b)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete che intenda svolgere il servizio di vigilanza armata deve essere in possesso della relativa licenza prefettizia.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di soggetti di cui all'art.45 co. 2 lett. d), e), f) e g), a pena di esclusione, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **7.2 lett. b) e c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito, a pena di esclusione, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale (*i.e.* servizi di reception) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria, a pena di esclusione; il fatturato specifico richiesto per le prestazioni secondarie (*i.e.* servizi di vigilanza armata) potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3 lett. a)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono l'appalto.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3 lett. b)** deve essere posseduto da ciascun operatore economico chiamato a svolgere i servizi di vigilanza armata.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle imprese od albo Provinciale di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese chiamate a svolgere il servizio di vigilanza armata.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art.47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può utilizzare, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole imprese consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di cui al punto 7.3 lett. a) e b) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della stessa ausiliaria, e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le imprese.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.



Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art.105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di **subappalto qualificante**, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art.83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria **a favore di EUR S.p.A.**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% (due per cento) e precisamente di importo pari ad **€ 13.117,01** (euro tredicimilacentodiciasette/01), salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all' art.103 del Codice **in favore di EUR TEL s.r.l.**, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai fini dell'esonero dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il **Modello 4**, allegato al presente disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: IT94N0306903201100000516260;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta giorni) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità



del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art.93 co. 7 Codice per la riduzione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice/Aggregazioni con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio o almeno una delle consorziate o l'organo comune o una delle retiste siano in possesso della predetta certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri



concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate ai servizi è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni **19, 20, 21, 22 e 23 marzo 2018**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC eurspagare@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo *e-mail*; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno **15 marzo 2018**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve



essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n.1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67 della L. n.266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato, siglato sui lembi di chiusura dall'offerente e dovrà pervenire entro il termine del **16 aprile 2018, ore 12.00**.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna. Il plico deve pervenire presso la *reception* di EUR S.p.A., tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15.45 al seguente indirizzo:

EUR S.p.A.
Ufficio Gare
Via Ciro il Grande, 16
00144 Roma



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l'ora di ricezione.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG 7398214F50 Procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di *reception* e vigilanza presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL s.r.l.

Scadenza offerte: 16 aprile 2018 Aprire solo in sede di gara

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta tecnica"
- "C - Offerta economica"

Resta in ogni caso inteso – ad integrazione di quanto al primo capoverso – che la mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni **DGUE, 2.1 e 2.2** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo *internet* <http://www.eurspa.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. n.445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, **è causa di esclusione**. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art.83, comma 9 del Codice

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. La mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

A titolo esemplificativo, il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice;

il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando



il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1** di cui all'allegato n.1 e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività**



giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su www.eurspa.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.



Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità e quindi di esclusione**, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione della durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento;
- 6) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **Oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

In caso di subappalto qualificante



Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 7 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all' idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto/affittato l'azienda o il ramo d'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali:



1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n.190);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
7. dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per i seguenti requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo _____ (*l'operatore economico precisa i requisiti oggetto di subappalto qualificante*) e allega la seguente documentazione:
 - a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
 - b) PASSOE del subappaltatore.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, conv. in l. 122/2010); **Oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice

10. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art.93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, partita IVA _____; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica _____;

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; **(oppure)**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53, comma 5, lett.a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

15. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di _____; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;



15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) dichiarazioni sostitutive di cui ai **DGUE, 2.1, 2.2**, allegata al presente disciplinare;
- b) attestazione – redatta secondo il DGUE – circa il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (accoglienza e reception), ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- c) attestazione – redatta secondo il DGUE– per i soggetti chiamati a svolgere i servizi di vigilanza armata, circa il possesso della Certificazione per i servizi Istituti di Vigilanza conforme alle norme europee della serie UNI 10891:2000, ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- d) attestazione e certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo relativo al possesso della licenza Prefettura di cui all'art. 134 del “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, R.D. 18/06/1931 n. 773, rilasciata ai sensi dell'art. 256-bis del “Regolamento di Esecuzione” R.D. 06/05/1940 n. 635 e del D.M. 269/2010 almeno per le classi funzionali A e B, per il livello dimensionale 1, per l'ambito territoriale 2 e che comprenda il Comune di Roma;
- e) attestazione – redatta secondo il DGUE – di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un **fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 655.850,64 (euro seicentocinquantacinquemilaottocentocinquanta/64) I.V.A. esclusa.
- f) attestazione – redatta secondo il DGUE – di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un **fatturato specifico medio annuo** per servizi di accoglienza e *reception* in favore di committenti pubblici o privati non inferiore ad € 618.451,60 (euro seicentodiciottomilaquattrocentocinquantuno/60) I.V.A. esclusa.
- g) attestazione – redatta secondo il DGUE – di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un **fatturato specifico medio annuo** per servizi di vigilanza armata in favore di committenti pubblici o privati non inferiore ad € 37.399,04 (euro trentasettemilatrecentonovantanove/04) I.V.A. esclusa.
- h) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (aggiornata con la Deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;



- i) documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art.93, comma 8 del Codice;
- j) a pena di esclusione (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed UNI EN ISO 9000 (o il possesso delle altre condizioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice) ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- k) a pena di esclusione, certificato rilasciato da EUR S.p.A. attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni;
- l) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 70,00 (euro settanta/00).
- m) copia del Patto di Integrità (redatto secondo l'allegato **Modello 3**) debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente.

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta. Il mandato collettivo dovrà espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla l. n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate (in conformità alla Delibera dell'ANAC n.556 del 2017). Resta inteso che qualora il mandato speciale presentato in fase di partecipazione non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto in caso di aggiudicazione al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. L'atto costitutivo o statuto del consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del consorzio al puntuale rispetto degli

obblighi derivanti dalla l. n.136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese consorziate (in conformità alla Delibera dell'ANAC n.556 del 2017). Resta inteso che qualora l'atto costitutivo o statuto presentato in fase di partecipazione non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto in caso di aggiudicazione al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA"

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale (composta da massimo 30 pagine in formato A4, allegati compresi), dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri qui di seguito riportati:

ELEMENTO	PUNTEGGIO (MAX 70 PUNTI)	CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA
1	Punti 40	<p>Modalità organizzative concrete per la gestione del servizio, in relazione alle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione i seguenti punti:</p> <p>a) Max 15 punti – per l'organizzazione aziendale che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione dei servizi: in particolare dovrà essere descritto (anche in maniera schematica) l'organigramma suddiviso per profili professionali con indicazione delle responsabilità gestionali, esecutivo/operative, skill dell'esperienza e dell'anzianità di servizio maturata;</p> <p>b) Max 10 punti – per le metodologie adottate ai fini della rotazione del personale, anche in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili;</p> <p>c) Max 15 punti – per i percorsi formativi svolti dal Concorrente alle risorse umane in organico nel corso degli ultimi tre anni anche mediante produzione degli attestati di frequenza dei corsi di formazione ottenuti dalle singole risorse.</p>
2	Punti 10	<p>Formazione del personale.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione i piani di formazione e aggiornamento professionale del personale che sarà coinvolto nel servizio durante la vigenza contrattuale.</p>
3	Punti 15	<p>Mezzi, attrezzature e dotazioni utilizzate per lo svolgimento dei Servizi.</p> <p>Saranno valutate la quantità e la qualità delle attrezzature, dei mezzi di comunicazione e degli automezzi che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.</p>
4	Punti 5	<p>Proposte migliorative</p> <p>Sarà valutata l'offerta di servizi e contributi tecnici migliorativi, anche se non specificamente contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto, che siano complementari all'oggetto del contratto, laddove possano apportare una maggiore efficacia alle attività di vigilanza e reception, da intendersi vincolanti per il Concorrente e a costo zero per il Committente.</p>

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il Modello 5 allegato al presente disciplinare di gara, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:



- A. **per i servizi a canone di reception (max 25 punti)**, ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo annuo a base di gara (C.S.A., Capo II, Art.2, lettera A), espresso in cifre e in lettere, esclusa I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- B. **per i servizi a richiesta, da remunerare a misura (max 5 punti)**, ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo annuo a base di gara (C.S.A., Capo II, Art.2, lettere B e C), espresso in cifre e in lettere, esclusa iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- C. stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- D. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata, da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-organizzativa	70
Offerta economica	30
Totale	100



18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al punto 16 del presente disciplinare, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta Tecnico organizzativa", sarà composta di tre componenti e procederà alla assegnazione di coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi di cui alla tabella riportata al punto 16 del presente disciplinare.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti la Commissione.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Discreta
0,8	Buona
0,9	Ottima
1,0	Assoluta



b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati

$$P_i = (C_{ai} \times P_a) + (C_{bi} \times P_b) + (C_{ci} \times P_c)$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione A.1, del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione A.2, del concorrente i ;

C_{ci} = coefficiente criterio di valutazione A.3, del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione A.1;

P_b = peso criterio di valutazione A.2;

P_c = peso criterio di valutazione A.3;

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA e METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito a ciascun elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo



A_i = valore del ribasso del concorrente i -esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A max = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà determinato con la seguente formula

$$Pe_i = Ce_i \times PE$$

dove

Pe_i = punteggio concorrente i ;

Ce_i = coefficiente criterio di valutazione offerta economica del concorrente i ;

PE = punteggio massimo di valutazione offerta economica.

Il metodo di attribuzione verrà applicato ad entrambi gli elementi A e B di cui alla seguente tabella.

I prezzi a base di gara esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno applicati nella precedente formula ai fini dell'assegnazione dei punteggi delle offerte economiche, sono i seguenti:

Criteri valutazione economica	Prezzo a base di gara IVA ed OS esclusi
A. max 25 punti per il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo annuo a base di gara relativo ai servizi a canone di reception (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettera A)	€ 614.451,60
B. max 5 punti per il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo annuo a base di gara per le prestazioni di reception e vigilanza armata (C.S.A., Capo II, Art. 2, lettere B e C)	€ 36.599,04

I prezzi offerti possono essere indicati con un massimo di 2 (due) cifre decimali; eventuali cifre decimali eccedenti detto limite non verranno considerate nella valutazione di cui sopra. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.

Il punteggio totale dell'offerta economica sarà dato dalla somma dei singoli Pe_i riportati per ogni prezzo oggetto di valutazione.



18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

All'esito delle operazioni di cui agli artt.18.2 e 18.3 del presente Disciplinare, verranno sommati i punteggi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche di ciascun concorrente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.95, comma 9 del Codice.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19 aprile 2018, alle ore 10:00 presso la Sala Quaroni del Palazzo Uffici di EUR S.p.A., in Via Ciro il Grande n.16 – 00144 Roma** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio gare, vengono consegnati dall'Ufficio Gare al Presidente della Commissione in occasione dello svolgimento delle sedute e vengono riconsegnati dal medesimo Presidente all'Ufficio Gare al termine di ciascuna seduta.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con la Deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.).

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero tre membri effettivi oltre un membro supplente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016, come successivamente aggiornate con delibera n.1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art.59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del



Procedimento, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura:

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, ha facoltà di escludere l'offerta dalla procedura di gara ovvero di chiedere la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n.5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.77 del codice, qualora abbia richiesto gli ulteriori chiarimenti di cui al punto precedente, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.
- Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile Unico del Procedimento non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'offerta ovvero può procedere alla convocazione dell'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.
- La stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dell'art.97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui



all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

Il contratto sarà stipulato con EUR TEL srl.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).

Ove non precedentemente richiesto ovvero presentato, l'aggiudicatario fa pervenire alla stazione appaltante dichiarazione (ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000) resa dai soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 indicante gli estremi identificativi dei familiari conviventi dei soggetti medesimi. Trascorsi i termini previsti dall'art.92, commi 2 e 3 d.lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.lgs. n.159/2011.

Il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art.110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.



Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c *bis*) del Codice.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 d.lgs. n 81/2015.

A tal fine, si precisa che attualmente sono impiegati 9 dipendenti fissi e 17 sostituti, inquadrati nei livelli 5° o 6° del CCNL "ASSIV – Servizi Fiduciari".

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27 ALTRE INFORMAZIONI

Salvo quanto disposto art.11 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in conformità a quanto disposto dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.6 del D.Lgs. n.82/2005, con la precisazione che in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso detto mezzo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad EUR S.p.A.; diversamente, la Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione:

- a) il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo certificato di posta elettronica PEC;
- b) i numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell'impresa;
- c) il numero della partita I.V.A. e il codice fiscale;
- d) il codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.).

I partecipanti alla gara devono osservare il "Codice etico" di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione Trasparenza del sito *internet* della stazione appaltante www.eurspa.it.

La violazione del predetto "Codice etico" comporta l'esclusione dalla gara, ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati non prima di 35 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre una copia del piano o dei piani di sicurezza entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.



L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi della Legge n.136/2010, l'appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto posti in essere dall'aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice identificativo gara (**CIG 7398214F50**).

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'esito della gara sarà comunicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. www.eurspa.it.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito dai concorrenti. Dalla data dell'invio decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. n.241/90 per l'accesso agli atti.

Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento pubblicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. www.eurspa.it.

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.



Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all'esclusione del concorrente e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.

La partecipazione alla procedura, così come l'eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l'affidamento del servizio contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo.

EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese presso l'osservatorio dell'A.N.A.C..

Il presente appalto è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008.

Allegati:

- Modello 1: Domanda di partecipazione;
- Modello 2, 2.1 e 2.2: DGUE/Dichiarazioni sostitutive;
- Modello 3 (Patto di integrità);
- Modello 4 (Dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI);
- Modello 5 (offerta economica);
- Modello 6 (Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione);
- Schema di contratto;
- DUVRI;
- Capitolato Speciale d'Appalto.